



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ARMATO, DONAGGIO, GIARETTA, GRANAIOLA e  
PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2010**

Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese, secondo quanto stabilito dalla strategia di Lisbona, avrebbe dovuto integrare il 60 per cento delle donne in grado di lavorare nel mercato del lavoro entro il 2010. In realtà l'Italia, con un tasso del 46,6 per cento, decisamente al di sotto della media europea (pari al 58,3 per cento), è ben lontana da questo obiettivo.

Secondo una recente sondaggio dell'Istat i dati sulla disoccupazione femminile sono preoccupanti: nel nostro Paese, le donne inattive sono 9.677.000, con un aumento congiunturale dello 0,3 per cento (+30.000 unità) e tendenziale dello 0,9 per cento (+86.000 unità). La quota delle donne inattive, secondo l'Istat, è sempre superiore a quella degli uomini: sono circa cinque ogni dieci quelle inattive. I più recenti dati dell'Istituto indicano che, nella fascia di età tra i trentacinque e i quarantaquattro anni, al nord lavorano settantacinque donne su cento, al centro sessantotto e al sud quarantadue.

Le donne del Mezzogiorno fanno registrare tassi di attività e di occupazione inferiori a oltre venti punti rispetto alle donne del centro che a quelle del nord Italia.

Il primo elemento significativo che emerge dai dati di una ricerca realizzata dall'Isfol è l'elevata variabilità dell'inattività femminile sul territorio, caratterizzata dal doppio binomio nord-lavoro/sud-inattività. Mentre le regioni del nord presentano, infatti, livelli di occupazione prossimi a quelli comunitari, le aree del Mezzogiorno mostrano in merito una stagnazione quasi di natura strutturale.

Il meridione non è riuscito a tenere il passo con il profondo processo di modernizzazione che ha interessato il nostro tessuto socio-economico e, invece di evolversi, lo

ha semplicemente recepito acriticamente, generando profonde contraddizioni tra una modernità impostasi e una tradizione mantenuta e radicata.

Tali considerazioni sono alla base del recente documento pubblicato dalla CEI il 24 febbraio 2010 che costituisce un'importante riflessione sul cammino della solidarietà nel nostro Paese, con particolare attenzione alla situazione del Mezzogiorno e dei suoi problemi irrisolti.

A distanza di vent'anni dalla pubblicazione del documento «Sviluppo nella solidarietà. Chiesa Italiana e Mezzogiorno», la CEI ha riproposto tali problematiche all'attenzione della comunità ecclesiale nazionale al fine di sottolineare: «gli ineludibili doveri della solidarietà sociale e della comunione ecclesiale [...] alla luce dell'insegnamento del Vangelo e con spirito costruttivo di speranza». In particolare, la CEI pone particolare attenzione alla condizione femminile, soprattutto nel sud Italia, evidenziando come le donne siano vittime di gravi discriminazioni che le collocano in posizioni di marcato svantaggio nel superamento della disoccupazione e dell'inattività, con il risultato di vedersi riconosciuti meno diritti e inferiori opportunità. Tali considerazioni, che pongono l'accento su altissimi valori di umanità e religiosità, si innestano nel più ampio e generale dibattito sulle «pari opportunità» e su valori costituzionalmente garantiti, quali uguaglianza e partecipazione, intese come centralità di ogni individuo, uomo e donna, in tutte le vicende politiche e sociali e riassunti nel concetto di dignità, ripetutamente sostenuto e sottolineato da Papa Giovanni Paolo II.

Considerate le esigenze e le richieste provenienti da più parti, appare doveroso ed ine-

ludibile un intervento legislativo indirizzato a definire un quadro giuridico della parità effettiva e della razionalizzazione delle risorse, che conferisca alla donna la reale e concreta possibilità di conseguire un ruolo paritario in un contesto imprenditoriale. Tale intervento si inserisce nel più generale e recente indirizzo comunitario (*Small Business Act*), volto ad orientare gli Stati membri ad assicurare una politica di sviluppo delle piccole e medie imprese

Sebbene il 20 febbraio 2010, sia entrato in vigore nel nostro Paese il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, modificativo del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, in attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non è dato riscontrare disposizioni specifiche volte ad incentivare l'imprenditoria femminile.

Infatti, il nuovo testo rafforza il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini che, deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione; prevede, inoltre, sanzioni più severe in caso di violazione di tali principi. Tuttavia, molto c'è ancora da fare nel settore dell'imprenditoria femminile.

Gli organi comunitari, come si evince nell'ultima risoluzione del Parlamento europeo del 1° febbraio 2010, incoraggiano gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile nel settore industriale e a fornire assistenza finanziaria, strutture di consulenza professionale e una formazione appropriata alle donne che fondano imprese.

Il nostro attuale quadro normativo non consente di soddisfare tali richieste.

L'Italia, grazie alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, ha recepito il cosiddetto *mainstreaming* di genere che rappresenta una delle principali novità nell'ambito dell'at-

tuale ciclo di programmazione delle politiche strutturali. Esso esprime un principio che ha determinato in modo importante la programmazione delle politiche europee dell'ultimo decennio in relazione all'obiettivo delle pari opportunità tra uomini e donne. Prende in considerazione le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini per far sì che la prospettiva di genere si applichi all'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie.

Il *mainstreaming* di genere può essere definito una strategia globale e trasversale volta a smascherare e diminuire le differenze di impatto che politiche, seppur a prima vista neutrali in termini di parità tra i sessi, hanno per donne e uomini. In quanto strategia finalizzata al raggiungimento delle pari opportunità contribuisce a porre il punto di vista delle donne letteralmente al «centro della corrente» in tutte le politiche ed azioni dell'Unione europea, promuovendo la loro partecipazione in campi o ruoli precedentemente loro preclusi. Secondo una definizione comunitaria è: «l'integrazione sistematica delle condizioni, delle priorità e dei bisogni propri delle donne e degli uomini in tutte le politiche, al fine di promuovere attività fondate sull'uguaglianza tra donne ed uomini. E' anche intesa come mobilitazione di tutte le politiche e le misure generali al solo scopo di realizzare uguaglianza e tenendo conto della loro incidenza sulla situazione specifica di donne e di uomini nelle fasi di pianificazione, di implementazione, del calcolo delle ricadute e della loro valutazione».

Il principio, sancito formalmente dalle Nazioni Unite nella Conferenza di Pechino del 1995, è l'asse portante del IV Programma 1996-2000 e uno dei «pilastri» del Trattato di Amsterdam (1997). Contribuisce a far sì che l'obiettivo delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, insieme a imprenditorialità, adattabilità, innovatività, diventi il riferimento trasversale ed imprescindibile per accedere a programmi, formulare progetti, pensare politiche nazionali.

Nessuna programmazione operativa, anche locale, viene approvata dall'UE senza un'attenzione particolare al principio delle «pari opportunità». Il cambiamento di prospettiva è fondamentale e le strategie di *mainstreaming* messe in campo ad esempio in ambito occupazionale, hanno permesso alle donne di non essere più considerate «categoria assistita».

I cardini della strategia del *mainstreaming* di genere sono indicati nella Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996, «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie», la prima a definire una programmazione relativa a:

- occupazione e mercato del lavoro: si intende portare avanti la definizione del quadro giuridico della parità, razionalizzare e integrare in maniera migliore i provvedimenti di sostegno a studi riguardanti l'imprenditoria femminile e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale;

- donne nella politica di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo: l'inserimento delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo viene definita dalla comunicazione (1998) della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo;

- donne capi d'impresa e coniugi collaboratrici nelle piccole e medie imprese (PMI): si prevedono azioni a favore delle donne nelle PMI, attraverso un miglioramento della flessibilità del lavoro e della qualificazione professionale, dell'accesso agevolato al credito;

- istruzione e formazione: l'insieme delle azioni comunitarie in materia di istruzione, formazione o gioventù mira a inserire le pari opportunità come obiettivo specifico o come priorità addizionale;

- diritto delle persone: azioni per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, per la lotta contro il traffico di per-

sone e per il reinserimento nella società delle vittime di tale traffico. Sono previste azioni volte a migliorare la sicurezza e l'integrità delle donne rifugiate;

- ricerca e scienze: rafforzata dalla comunicazione della Commissione del 1999 relativa a donne e le scienze;

- politica del personale: la politica di pari opportunità viene attuata dalla Commissione nei confronti del suo personale tramite programmi di azioni positive.

In Italia l'integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative viene introdotta dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1997, n. 116, di cui è il secondo obiettivo strategico e che si prefigge la finalità di: «promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini».

Essa prevede il rafforzamento e l'adeguamento dei meccanismi istituzionali del *mainstreaming* attraverso azioni che assicurino un coordinamento dell'azione dei Ministeri e verifichino lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Nella direttiva sono individuate, in alcuni campi, le seguenti priorità d'azione per la situazione italiana:

- in campo *politico-istituzionale*, promuovere la presenza delle donne nei luoghi decisionali, le analisi di impatto, il coordinamento e la riforma dell'azione istituzionale, e, infine, la cooperazione internazionale;

- in campo *economico-sociale*, formare, promuovere l'imprenditorialità femminile, l'occupazione (sia nel lavoro dipendente che nel lavoro autonomo e nel *no-profit*), le politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro, della salute, della violenza contro le donne.

Le riforme sono finalizzate alla costruzione di un sistema articolato per l'attuazione del *mainstreaming* attraverso il riesame di normative, politiche e programmi con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, il presente disegno legge reca misure urgenti tese a modificare ed integrare le norme di settore. Nel merito, l'articolo 1, prevede misure per il sostegno alla creazione di nuove imprese femminili, attraverso lo stanziamento di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, che confluiranno nel Fondo per la finanza d'impresa, istituito con la Finanziaria 2007 per essere destinati ad interventi mirati a facilitare la nascita di nuove imprese femminili attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.

Tali risorse sono ripartite prevalentemente a favore dello sviluppo dell'imprenditoria femminile nelle aree territoriali caratterizzate da un esiguo tasso di partecipazione al lavoro delle donne, la quota restante è distribuita sul resto del territorio nazionale.

Un successivo decreto del Ministro per lo sviluppo economico stabilirà le modalità per l'accesso alle suddette risorse.

L'articolo 2 prevede, al fine di sostenere l'accesso delle donne alle attività di impresa, la concessione di un credito d'imposta del 36 per cento per le spese documentate e soste-

nute per l'acquisto di impianti e macchinari necessari all'avvio dell'attività e al miglioramento delle qualità della produzione.

A tal fine è previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

L'articolo 3 prevede, infine, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, con una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2010-2012. Detto fondo persegue la finalità di cofinanziare appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, ed in particolare, per iniziative volte: al potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese femminili; all'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese femminili; al sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili; alla valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese finalizzata alla rappresentanza delle piccole e medie imprese femminili; al finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici; alla promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

A tal fine, nell'ambito della loro programmazione, le regioni individuano i soggetti beneficiari e procedono al conseguente riparto economico delle risorse.

I promotori auspicano, per quanto premesso, un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Misure per il sostegno alla creazione di nuove imprese femminili)*

1. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo sul territorio nazionale di nuove imprese femminili sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinate ad interventi mirati a facilitare la nascita di nuove imprese femminili attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento a favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro delle donne inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.

4. Le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Credito d'imposta)*

1. Al fine di sostenere e riqualificare le azioni positive per realizzare la parità tra i generi nell'accesso alle attività di impresa è concesso un credito d'imposta del 36 per cento ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, 198, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche comunitario, per le spese documentate e sostenute:

*a*) per l'acquisto di impianti e attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

*b*) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

*c*) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c*), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b*), del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2008,

n. 198, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

### Art. 3.

*(Misure per il potenziamento di programmi regionali in favore delle piccole e medie imprese femminili)*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e sono vincolate ad interventi per:

a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese femminili;

b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese femminili;

c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili;

d) la valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese finalizzata alla rappresentanza delle piccole e medie imprese femminili;

e) il finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici;



f) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 aprile di ciascun anno del triennio 2011-2013, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono i soggetti beneficiari e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione le-

gata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

*b)* è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

*c)* è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.



